

S T A T U T O

della <<FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA e DELLE CITTA'>>

- Articolo 1 -

COSTITUZIONE

1.1. - La Regione Campania;

- la Provincia di Napoli;

- il Comune di Napoli;

- l'Università degli Studi Napoli "Federico II" e per essa la
Facoltà di Architettura;

- la Seconda Università degli Studi Napoli "SUN" e per essa la
Facoltà di Architettura;

- l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori di Napoli e Provincia;

- l'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia;

volendo perseguire la finalità di promuovere e sviluppare le
attività di ricerca, di Archiviazione, di documentazione ed
espositive in tema di architettura e di urbanistica,
nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa
dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni
del D.P.R. 10.2.2000 n. 361,

COSTITUISCONO

la <<FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA e DELLE CITTA'>>.

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di
lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'atto costitutivo, da queste tavole fondative e dai regolamenti interni, se vigenti. La FONDAZIONE svolge la propria attività sul territorio della Regione Campania.

- Articolo 2 -

SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli presso la Presidenza della Regione Campania alla Via Santa Lucia.

- Articolo 3 -

SCOPO

3.1. La FONDAZIONE ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico.

3.2. Scopo della FONDAZIONE è la promozione della cultura espositiva, della ricerca, della conservazione e della diffusione dell'architettura e dell'urbanistica. A tal fine sviluppa qualunque attività rivolta all'approfondimento:

- delle interconnessioni che la cultura della progettazione architettonica e dell'ambiente antropizzato istituisce con le arti visive e decorative, con il design (nelle forme dell'"industrial design", del "product design" del "fashion design", ecc.), nonché con tutte le altre espressioni artistiche e delle conoscenze intellettuali che a vario titolo a tale cultura si ricollegano;
- delle problematiche connesse alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio architettonico

e urbanistico;

- dalle trasformazioni e evoluzioni dell'architettura della città e del territorio;
- del ruolo che Napoli e la Regione Campania svolgono nell'ambito delle relazioni culturali.

3.3. La FONDAZIONE, per il perseguimento dei suoi scopi agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, sia garantendo piena libertà di idee e di forme espressive, sia favorendo in ogni modo e con qualunque mezzo la circolazione del proprio patrimonio culturale consentendone consultazioni e esposizioni a favore delle fondazioni, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni, delle scuole e delle università.

3.4. La FONDAZIONE persegue le proprie finalità a mezzo di:

- Esposizioni Temporanee;
- Convegni Scientifici, Incontri Internazionali, Eventi, Seminari;
- Musei;
- Centro Di Documentazione;
- Pubblicazioni;
- Biblioteca Multimediale;
- Promozione di Concorsi e di Premi;

3.5. In conseguenza, nell'ambito delle indicate finalità, la FONDAZIONE:

--- conclude convenzioni, accordi e intese con enti e istituzioni;

--- promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche patrocinando e sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzate da Università e da altri enti;

--- effettua inchieste, rilevazioni e sondaggi di opinione;

--- promuove la ricerca e la sperimentazione in campo scientifico, culturale, artistico e sociale, anche attraverso l'attribuzione di borse di studio a giovani meritevoli ed anche attraverso lo studio, progettazione e gestione di progetti e programmi di ricerca;

--- conferisce premi per attività di ricerca in architettura e nell'urbanistica, nonché in ogni settore collegato o derivato;

--- cura la pubblicazione di opere che diano conto delle proprie ricerche scientifiche, tecniche ed operative che documentino l'attività dell'Ente;

--- organizza e patrocina attività di formazione professionale in ogni settore di competenza;

--- compie qualunque attività diretta al conseguimento dello scopo;

--- promuove e costituisce, assieme alla Pubblica Amministrazione, strutture di servizi, per la P.A. stessa nonché per associazioni, enti ed organizzazioni che perseguano finalità coerenti con quelle della FONDAZIONE.;

- Articolo 4 -

PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dai costituenti e rappresentata dalla proprietà e/o dal godimento dei beni indicati nell'atto costitutivo.

4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali erogazioni le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole attività.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma possono acquisire, previa domanda, lo status di "sostenitore della FONDAZIONE".

4.7. Gli enti costituenti possono contribuire alle spese di gestione della struttura della FONDAZIONE, (quali pagamento delle spese di ufficio, di segreteria, di telefono, di energia elettrica, di tenuta della contabilità, di compensi al Collegio Sindacale, etc.), nei limiti delle risorse sufficienti al suo sostentamento.

- Articolo 5 -

ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- il Comitato di Nomina;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico.

5.2. Il Comitato di Nomina è composto, limitatamente agli Enti ancora facenti parte della FONDAZIONE all'atto della convocazione dello stesso, dai soggetti designati a rappresentarli, di tutti gli Enti Fondatori e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e più precisamente:

- dal Rettore dell' Università di Napoli "Federico II" o da un soggetto da lui designato, salvo revoca;
- dal Rettore della Seconda Università di Napoli - SUN o da un

soggetto da lui designato, salvo revoca;

--- dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali o da un soggetto designato dal Ministero, salvo revoca;

--- dall'Assessore all'Urbanistica e alla Tutela dei Beni Culturali della Regione Campania o da un soggetto da lui designato, salvo revoca;

--- dal Sindaco della Città Metropolitana o da un soggetto da lui designato, salvo revoca;

--- dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli o da un soggetto da lui designato, salvo revoca;

--- dal Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli o da un soggetto da lui designato, salvo revoca;

--- dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli o da un soggetto da lui designato, salvo revoca;

e/o dagli Enti a cui nel tempo fossero assegnate in sostituzione le competenze attualmente esercitate dagli Enti anzidetti.

La revoca del soggetto designato da parte dell'Ente di appartenenza comporta l'automatica decadenza dagli organi sociali a cui è stato nominato e la sua conseguente automatica sostituzione con il nuovo soggetto designato.

5.3. Il Comitato di Nomina elegge con votazione, fra i propri componenti, contestualmente un numero massimo di cinque membri per il Consiglio di Amministrazione ed un numero massimo di undici membri per il Comitato Scientifico, assicurando almeno un incarico

a ciascuno dei componenti. Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Nomina si ispira ad un criterio di alternanza fra Enti.

Il Comitato di Nomina è presieduto dal Presidente della FONDAZIONE o, in sua assenza, dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Esso si riunisce unicamente per la nomina congiunta del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e non ha altri poteri.

Il Presidente, ed in sua inerzia il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, convoca il Comitato di Nomina con le stesse modalità di convocazione del C.d.A., almeno 30 giorni prima dello scadere del biennio, oppure in caso di necessità.

La riunione del Comitato di Nomina è valida con la presenza almeno dei due terzi dei suoi membri in prima convocazione e della maggioranza nelle convocazioni successive.

La delibera del Comitato di Nomina è valida a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Essa viene verbalizzata dal Segretario Amministrativo nel registro verbali del Comitato di Nomina.

- Articolo 6 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero massimo di cinque membri nominati dal Comitato di Nomina al proprio interno.

6.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 (due) anni e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

6.4. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

6.5. E' ammissibile l'autodesignazione. Non sono ammissibili né deleghe, né designazioni sostitutive per singole sedute o gruppi di sedute del Consiglio di Amministrazione.

6.6. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono prima della scadenza indicata al precedente punto "6.2." e devono essere sostituiti se:

a) decadono dalla carica istituzionale in base alla quale sono stati nominati, se autodesignati;

b) sono stati revocati;

c) risultano assenti ingiustificati (come dal successivo punto "6.7.") a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. L'assenza ingiustificata e la conseguente decadenza dalla carica dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei Consiglieri.

6.7. Si considera assente ingiustificato il Consigliere quando, convocato, non abbia partecipato, senza aver preventivamente o tempestivamente comunicato i motivi dell'assenza. Constatata la terza assenza consecutiva ingiustificata, il Presidente del C.d.A. invia lettera raccomandata di ammonizione all'Ente e al Consigliere e trascorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa senza ottenere le opportune giustificazioni, il C.d.A. ne delibera la decadenza nella seduta successiva.

- Articolo 7 -

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa, fatta unicamente eccezione per il potere di proposta in ordine ai programmi di attività della FONDAZIONE, programmi che devono essere suggeriti, formulati e istruiti dal Comitato Scientifico e solo successivamente sottoposti all'approvazione dal Consiglio di Amministrazione, che potrà anche modificarne la strutturazione e l'ampiezza, fermo rimanendo però il nucleo ideativo centrale della proposta anche in ragione delle disponibilità economiche e finanziarie della FONDAZIONE.

7.2. Il Consiglio:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle

finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;

- formula i piani esecutivi di attività della FONDAZIONE, recependo i programmi e i progetti proposti, anno per anno, dal Comitato Scientifico dopo esame e approvazione di essi;

- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;

- delibera sulla riforma dello Statuto;

- redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;

- ove lo ritenga, nomina il Segretario Amministrativo della FONDAZIONE, definendone la scadenza che non può superare il termine di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca o dimissioni, ma può essere rieletto, scegliendolo tra persone aventi specifica esperienza nei settori di attività dell'Ente, fissandone compiti e modalità operative;

- delibera in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti;

- delibera su tutto quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico.

- Articolo 8 -

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce minimo tre volte all'anno e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia

fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri o da tre componenti del Comitato Scientifico.

8.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).

8.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

8.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

8.5. Ove nominato, alla riunione del Consiglio di Amministrazione assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo.

- Articolo 9 -

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

9.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo Statuto non preveda

maggioranze diverse per specifiche materie.

9.3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.4. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato e presente nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

9.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati dal

Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

- Articolo 10 -

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

10.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e dura in carica 2 (due) anni.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- f) cura l'osservanza dello Statuto e del regolamento ove esistente;
- g) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- h) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio;
- i) presiede il Comitato Scientifico;
- l) convoca e presiede il Comitato di Nomina.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua

firma obbligatoriamente dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

- Articolo 11 -

COMITATO SCIENTIFICO

11.1. Il Comitato Scientifico è composto di un numero massimo di undici membri nominati dal Comitato di Nomina.

11.2. I Componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dal Comitato di Nomina, durano in carica 2 (due) anni e scadono con l'insediamento del nuovo Comitato.

I membri del Comitato Scientifico possono essere rinominati.

Il numero massimo di undici Componenti del Comitato Scientifico è così composto: di diritto, dai tre componenti del Comitato di Nomina non eletti in Consiglio di Amministrazione; a votazione, possono essere eletti fino a cinque membri del Consiglio di Amministrazione e fino a tre nominativi di prestigio.

I membri del Consiglio di Amministrazione votati anche come componenti del Comitato Scientifico, possono farsi rappresentare in Comitato Scientifico, per l'intera durata della carica, da un proprio delegato.

Per la decadenza si applicano gli stessi casi previsti al punto "6.6." lettere a) e b).

11.3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11.4. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il

Segretario Amministrativo, ove nominato, con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

11.5. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio se approvate dal Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 12 -

COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

12.1. Il Comitato Scientifico è responsabile dell'elaborazione e della strutturazione dei programmi annuali di ricerca che devono essere individuati sulla base di proposte provenienti dai propri componenti. Se il programma annuale prevede più ricerche il Comitato deve suggerire anche l'ordine di priorità.

12.2. Esprime pareri sull'attività culturale della FONDAZIONE e fornisce al Consiglio di Amministrazione consulenze non vincolanti ogni qual volta ne sia richiesto.

12.3. Il Comitato Scientifico deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il programma di cui al punto "12.1." di questo articolo appena possibile, e comunque non oltre il trenta di novembre dell'anno precedente, redigendo il programma stesso nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo; tale bilancio deve essere inviato al Comitato immediatamente dopo la sua approvazione.

12.4. Compete inoltre al Comitato Scientifico proporre al Consiglio di Amministrazione:

- la selezione dei candidati, italiani e stranieri, per le borse di studio, formando una graduatoria;
- la selezione dei vincitori dei premi;
- la nomina di commissioni di studio;
- la nomina di responsabili di ricerca;
- l'ammontare delle borse e dei premi;
- il numero delle conferenze annuali, proponendo i conferenzieri italiani o stranieri;
- la selezione sul piano tecnico-scientifico delle pubblicazioni che documentino le ricerche promosse dalla FONDAZIONE.

- Articolo 13 -

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

13.1. Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure tre membri del Consiglio di Amministrazione.

13.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni dei commi "8.2.", "8.3.", "9.1.", "9.2." e "9.3." di questo Statuto.

13.3. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso, trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

- Articolo 14 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

14.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

- Articolo 15 -

COLLEGIO SINDACALE

15.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Sindaco Unico oppure ad un Collegio Sindacale composto di tre membri che durano in carica tre anni, così nominati:

--- in caso di Sindaco Unico, dal Presidente della Regione Campania;

--- in caso di Collegio Sindacale, uno effettivo dal Presidente della Regione Campania e due effettivi dal Sindaco di Napoli.

15.2. Il Sindaco Unico oppure i tre membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.3. L'organo di controllo esercita il controllo sui conti a norma di legge.

15.4. Il compenso dovuto all'organo di controllo è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato.

15.5. All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405,

2406 e 2407 del cod. civ. nella versione vigente al momento della verifica.

- Articolo 16 -

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

16.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate su iniziativa della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta.

16.3. La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della FONDAZIONE con lettera raccomandata.

16.4. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate.

16.5. La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie voti che costituiscano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 17 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

17.2. Ove del patrimonio della FONDAZIONE facciano parte beni

mobili o immobili o beni di qualsiasi altra natura, attribuiti ad essa in proprietà o in godimento e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli, all'atto della estinzione della FONDAZIONE tali beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi.

- Articolo 18 -

LIBRI

18.1. La FONDAZIONE, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:

- Libro dei Verbali del Comitato di Nomina;
- Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Libro dei Verbali del Comitato Scientifico;
- Libro Giornale.

18.2. I libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio.

- Articolo 19 -

RINVIO

19.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.